

N. 1266/2020 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	Presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Giuseppe Barbato	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento R.G. n° 1266/20 V.G. introdotto da:

[REDACTED], residente in [REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: ricorso ex art. 709 ter c.p.c.

- ritenuto che il vigente protocollo di visita deve essere attuato nell'osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compreso l'art. 1, 1° co., lett. b), D.P.C.M. 22.3.2020, che testualmente recita "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", visto che l'art. 1 del D.P.C.M. dd. 1.4.2020 ne ha prorogato l'efficacia sino al prossimo 13 aprile;
- ritenuto che nel novero delle dette eccezioni all'attuale divieto di spostamento fra comuni non rientri l'esercizio del diritto/dovere dei genitori di frequentazione con i figli minori non stabilmente conviventi: la ratio delle misure adottate, che è evidentemente quella di ridurre al minimo indispensabile la circolazione delle persone per limitare le possibilità di contagio, induce a optare per un'interpretazione restrittiva della detta disposizione normativa e, quindi, nel contemperamento di contrapposte esigenze, a considerare prevalente quella di salvaguardia del bene primario della salute, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;



- ritenuto, pertanto, di disporre provvisoriamente la sospensione della frequentazione padre/figli per l'intera durata di efficacia della citata disposizione normativa, precludendo il divieto di spostamento fra comuni ivi previsto non soltanto il viaggio dei minori a Milano, ma anche - trovandosi attualmente gli stessi nella casa della madre in Montagnaga di Pinè - la loro permanenza con il padre a Levico Terme, dove peraltro il ricorrente neppure potrebbe recarsi in ragione del divieto in questione;

- ritenuta la necessità di provvedere *inaudita altera parte* sulla questione dedotta in ricorso, onde evitare che nel tempo occorrente all'instaurazione del contraddittorio eventuali contrasti sulle modalità di attuazione del protocollo di visita alimentino la conflittualità tra i genitori, che è sempre pregiudizievole per la prole;

- considerato che la vigente normativa emergenziale (art. 83, 3° co., lett. h), D.L. 17.3.2020, n° 18) consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni;

p.q.m.

- dispone provvisoriamente la sospensione della frequentazione padre/figli per l'intera durata di efficacia del divieto di spostamento fra i comuni di cui ai D.P.C.M. 22.3.2020 e 1.4.2020, con riserva di modificare, confermare o revocare tale statuizione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;

- assegna alla parte ricorrente termine sino al 9.4.2020 per la notificazione (anche con mezzi urgenti) del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta;

- assegna a quest'ultima termine sino al 15.4.2020 per il deposito in telematico di memoria difensiva e documenti;

- riserva all'esito ogni ulteriore statuizione.

Trento 6.4.2020

Il giudice estensore

dr. Giuseppe Barbato

*Giuseppe Barbato*

Il Presidente

dott. Guglielmo Avolio

*Guglielmo Avolio*

*Ud. A chi deve  
il ricorso  
15.6 APR 2020*



TRIBUNALE DI TRENTO  
CANCELLERIA CIVILE  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
- 6 APR. 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Guglielmo Avolio)

